


ODCEC Torino
13 marzo 2025

***La responsabilità civile del
professionista***

Aspetti legali e giurisprudenziali

Avv. Alberto Manzella



La responsabilità

Fonti delle obbligazioni

Art. 1173 cod. civ

CONTRATTO

FATTO ILLECITO

**OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO A
PRODURRE IN CONFORMITA'
DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO**

La responsabilità

La responsabilità contrattuale presuppone un «precedente rapporto» tra le parti

La responsabilità extracontrattuale nasce «a prescindere» da un precedente rapporto.

La vittima dell'illecito subisce un danno «in conseguenza» della condotta di un altro soggetto (giuridicamente) *mai visto prima*

La «struttura» dell'illecito (civile)

CONDOTTA ILLECITA

(attiva – omissiva)

Elemento soggettivo

NESSO CAUSALE

EVENTO



DANNO


La responsabilità

La “responsabilità” è la soggezione necessaria della persona alle conseguenze del proprio comportamento contrario ad un dovere giuridico



La responsabilità

FATTO



FATTISPECIE

FATTISPECIE



DISCIPLINA


DISCIPLINA



REGOLA

La funzione del risarcimento

Il risarcimento assolve ad una
funzione riparatoria di ripristino
dello *status quo ante*



avv. Alberto Manzella

Il modello giuridico di riferimento della Responsabilità Professionale

Alla base del rapporto Professionista / Cliente «Privato» si pone il **contratto d'opera intellettuale** il cui *contenuto* è «scelto» dalle parti

Il contratto d'opera intellettuale

L'adempimento = attuazione di quanto dovuto

Nella disciplina del contratto d'opera intellettuale, **L'ESATTO ADEMPIMENTO** si basa (*soprattutto*) su un'analisi delle **modalità** con cui l'incarico è stato svolto e **NON** in base al **risultato**

Il processo (civile)

Il processo è una **rappresentazione** della realtà disciplinata da **REGOLE**

La **REALTA' PROCESSUALE** NON necessariamente coincide con la **REALTA' di fatto** o con la **VERITA'**

Il Processo (civile)

Nei PROCESSO CIVILE

LE cause NON si vincono perché
si ha RAGIONE ma perché si
gode del *FAVOR PROBATORIO*
CHI DEVE DIMOSTRARE COSA

L'onere della prova – l'evoluzione giurisprudenziale

Non **BASTA** ESSERE
ADEMPIENTI
BISOGNA DIMOSTRARE
DI ESSERE STATI
ADEMPIENTI

avv. Alberto Manzella

L'onere della prova – l'evoluzione giurisprudenziale

Cass. Civ. Sez. Un. 13533/2001

Il creditore deve fornire la prova della fonte del suo diritto limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte.

Sul debitore incombe l'onere della dimostrazione dell'avvenuto esatto adempimento

Il nesso causale

IN OGNI CASO

Per far sorgere l'obbligazione risarcitoria (contrattuale o extracontrattuale) è necessario l'accertamento di un nesso di causalità tra la condotta e l'evento.

Il nesso causale

Sarà dunque possibile ravvisare ipotesi di “responsabilità senza danno” tutte le volte in cui l’errore professionale non ha cagionato l’evento.

Le «anomalie» della responsabilità professionale

Il più delle volte non vi è
coincidenza cronologica tra

Condotta

Evento

Danno

Sinistro

avv. Alberto Manzella

Ripercussioni sui contratti assicurativi

*Necessità di prevedere
e disciplinare le
diverse questioni*

avv. Alberto Manzella

La «genesì» di un sinistro

FASE FISIOLOGICA

Contratto – Prova

Condotta - Presunzioni

Evento – Nesso causale

Danno – Tipologie

avv. Alberto Manzella

FASE PATOLOGICA

Richiesta risarcimento

Sinistro

Denuncia all'assicurazione

Gestione del contenzioso

Definizione

avv. Alberto Manzella